



UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

Con Delibera del C.C. N. 20 del 25 giugno 2015 è stata approvata l'aliquota Tasi per l'anno 2015, confermando quelle in uso.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota 1,80 per mille, la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ALIQUOTA	TITOLARE DEL DIRITTO	OCCUPANTE
1,80 PER MILLE	70%	30%

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (Sono considerati fabbricati strumentali quelli diretti alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli) l'aliquota è dell'1 per mille.

Il D.L. 4/2015 prevede che in caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta solo dal locatore finanziario:

- dalla stipula del contratto;
- per tutta la durata (periodo intercorrente tra la stipula e la data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna).

Nel caso di terreno edificabile NON POSSEDUTO ma solo AFFITTATO ad un coltivatore diretto o un IAP, la TASI è DOVUTA dal proprietario e dall'affittuario come area edificabile, calcolata con aliquota ordinaria pari al 70% proprietario e 30% affittuario.

Per i fabbricati seguenti è prevista la riduzione del 50% dell'imponibile:

- di interesse storico/artistico;
- inagibili;

Se l'abitazione principale è parzialmente locata, il tributo è dovuto solo dal possessore.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA ALL'EX CONIUGE

- 1) La soggettività passiva resta a carico del proprietario, il coniuge solo come utilizzatore.

La nuova disposizione evidenzia che si tratta di un diritto personale e non di un diritto reale di godimento. La revoca è disposta dal giudice nei casi di:



UFFICIO TRIBUTI

- Mutamento della residenza;
- Convivenza more uxorio;
- Nuovo matrimonio;

Non si applica automaticamente, ma richiede un provvedimento del giudice.

2) Nel caso in cui l'abitazione è in comproprietà tra i due coniugi ma assegnata ad uno dei due il soggetto passivo sono entrambi i coniugi pro- quota.

3) Abitazione in comodato assegnata ad uno dei coniugi:

- Soggetto passivo - locatario (come possessore)
- Coniuge assegnatario (come detentore)

4) Abitazione in locazione assegnata ad uno dei due coniugi:

- Soggetto passivo - locatario (come possessore)
- Coniuge assegnatario (come detentore)

5) Abitazione assegnata all'ex coniuge che non lo occupa ma utilizzata dal figlio:

- Soggetti passivi: coniugi possessori + figlio in quanto detentore;

La Tasi dovrà essere versata in due rate 16 giugno e 16 dicembre, oppure in un'unica rata da versare il 16 giugno, attraverso i seguenti codici:

Codici Tributo F24

- 3958 “ TASI – tributo per servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze”
- 3959 “ TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali a uso strumentale”
- 3960 “ TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili”
- 3961 “ TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati”
- 3962 “ TASI – tributo per i servizi indivisibili – INTERESSI”

- 3963 “ TASI – tributo per i servizi indivisibili – SANZIONI”

Codici Tributo F24EP

- 374E “ TASI – tributo servizi indivisibili per fabbricati rurali a uso strumentale”
- 375E “ TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili”
- 376E “ TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati”
- 377E “ TASI – tributo per i servizi indivisibili – INTERESSI”
- 378E “ TASI – tributo per i servizi indivisibili – SANZIONI”